



TRIBUNALE DI FROSINONE

PRESIDENZA

Via F. Calvosa C.F. 80008870604 tel 0775-3611

PEO: prot.tribunale.frosinone@giustizia.it *PEC: prot.tribunale.frosinone@giustiziacert.it

Prot. n.

2890/2022

Frosinone, 17 novembre 2022

Al Sig. Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Frosinone

e p.c. Ai Sig. Magistrati professionali e onorari
Tribunale di Frosinone
Sede

OGGETTO: Espropriazione presso terzi – Art. 1, co. 32, legge n. 206/2021 – Nuovi commi quinto e sesto dell'art. 543 c.p.c. – Orientamenti interpretativi del Tribunale di Frosinone.

All'esito dell'esame compiuto congiuntamente con i giudici assegnatari delle procedure esecutive mobiliari, fornisco un primo riscontro alla Sua richiesta diretta a conoscere l'orientamento del Tribunale di Frosinone in ordine ai problemi di interpretazione posti dalle norme in oggetto.

1. Le nuove disposizioni. – L'art. 1, co. 32, l. n. 206/2021 ha introdotto i nuovi commi quinto e sesto dell'art. 543 c.p.c., a mente dei quali: «Il creditore, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, notifica al debitore e al terzo l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con indicazione del numero di ruolo della procedura e deposita l'avviso notificato nel fascicolo dell'esecuzione. La mancata notifica dell'avviso o il suo mancato deposito nel fascicolo dell'esecuzione determina l'inefficacia del pignoramento.

Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento».

La normativa su richiamata, pertanto, impone al creditore procedente, entro la data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento presso terzi (d'ora in avanti: p.p.t.), il compimento di due distinti adempimenti: 1) la notifica al debitore esecutato ed ai terzi pignorati dell'avviso di avvenuta iscrizione della procedura al ruolo con indicazione del numero di ruolo; 2) il deposito della documentazione relativa alla notifica dell'avviso nel fascicolo dell'esecuzione.

Il mancato compimento di ciascuno dei due adempimenti comporta la perdita di efficacia del pignoramento.

2. A) I termini entro i quali debbono essere compiuti gli adempimenti in caso di differimento dell'udienza fissata nell'atto di pignoramento. – La lettera della norma non lascerebbe dubbi interpretativi circa il momento entro il quale provvedere, poiché individua inequivocabilmente nella «udienza fissata nell'atto di pignoramento» il termine entro il quale effettuare l'avviso ed il deposito. Tuttavia, è prassi diffusissima, per ragioni di gestione del ruolo, differire l'udienza fissata dal creditore con l'atto di p.p.t., per cui occorre verificare quali effetti possano generarsi, in conseguenza di siffatto differimento, rispetto agli obblighi sopra indicati.

Orbene, se, come è vero, lo scopo generale della norma è quello di agevolare la posizione del terzo pignorato, avvisandolo tempestivamente della prosecuzione dell'azione esecutiva ed esonerandolo dall'obbligo di mantenere il vincolo sulle somme pignorate in mancanza di notizie sull'iscrizione a ruolo del procedimento (con il fine ultimo di impedire l'immobilizzazione di risorse finanziarie onde reimmetterle nel sistema economico), l'interpretazione teleologica della norma suggerisce che i due adempimenti assolvano a due distinti compiti, funzionali allo scopo su indicato:

a) la notifica dell'avviso assolve al compito di portare a conoscenza del debitore e del terzo pignorato la volontà del creditore procedente di proseguire nell'azione esecutiva mediante l'iscrizione al ruolo della procedura esecutiva, onde impedire l'effetto della liberazione delle somme: siffatto adempimento non può essere compiuto se non entro l'udienza fissata nell'atto di p.p.t., poiché questa è l'udienza di cui il terzo ed il debitore sono a conoscenza per aver ricevuto la notifica dell'atto di p.p.t.; l'eventuale differimento dell'udienza, quindi, non implica anche il differimento del termine per la notifica dell'avviso dell'iscrizione al ruolo;

b) il deposito della documentazione attestante la notifica dell'avviso di iscrizione della procedura esecutiva al ruolo assolve anche al compito di rendere edotto il giudice dell'adempimento, onde consentirgli di assumere ogni provvedimento conseguente in caso di mancata notifica (dichiarazione di estinzione a seguito di inefficacia del pignoramento) o di proseguire nel processo esecutivo nel caso in cui l'avviso sia stato notificato: tale adempimento, nel caso in cui l'udienza fissata nell'atto di p.p.t. venga differita d'ufficio, potrebbe essere compiuto fino alla nuova udienza, essendo questa la prima udienza di trattazione della procedura, non rispondendo ad alcun interesse

specifico, né del debitore né del terzo pignorato, il compimento delle su indicate attività entro un'udienza, quella fissata nell'atto di p.p.t., che non sarà tenuta.

Pertanto, l'orientamento giurisprudenziale del Tribunale di Frosinone sarà il seguente:

1) indipendentemente dal differimento o meno dell'udienza, il creditore procedente ha l'obbligo di notificare al debitore e ai terzi l'avviso di iscrizione della procedura al ruolo entro l'udienza fissata nell'atto di p.p.t.: in mancanza la procedura esecutiva verrà dichiarata estinta/improcedibile;

2) in caso di mancato differimento, il creditore deve depositare la documentazione relativa alla notificazione dell'avviso entro l'udienza di comparizione fissata nell'atto di p.p.t.: in difetto, la procedura esecutiva verrà dichiarata estinta/improcedibile;

3) in caso di differimento della data d'udienza fissata nell'atto di p.p.t., il creditore procedente ha facoltà di depositare la documentazione relativa fino all'udienza fissata dall'ufficio: in mancanza, la procedura esecutiva verrà dichiarata estinta/improcedibile.

3. B) Modalità di notifica al debitore dell'avviso di cui all'art. 543, quinto comma. – La notifica al debitore dell'avviso di cui all'art. 543, quinto comma, c.p.c. potrà essere eseguita secondo le seguenti modalità:

a) presso la residenza del debitore o presso il domicilio eletto dal debitore ai sensi dell'art. 492 c.p.c.;

b) tramite PEC al domicilio digitale del debitore consultabile nei pubblici elenchi;

c) in Cancelleria, tramite Ufficiale Giudiziario o in proprio dall'Avvocato autorizzato dal C.O.A., qualora il debitore non abbia eletto domicilio ai sensi dell'art. 492 c.p.c. In questo caso la notifica non potrà essere eseguita alla PEC della Cancelleria perché non risultante nei pubblici elenchi, come richiesto dalla legge.

4. C) Iscrizione ex art. 159 ter disp. att. c.p.c. – Infine si precisa che, nel caso in cui la procedura esecutiva sia stata iscritta al ruolo da soggetto diverso dal creditore, ai sensi dell'art. 159 ter disp. att. c.p.c., la notifica dell'avviso di cui all'art. 543, quinto comma, dovrà essere effettuata sempre entro la data di citazione fissata nell'atto di p.p.t., mentre il deposito della prova dell'avvenuto avviso dovrà essere eseguito entro la prima udienza di comparizione effettiva.

Nei prossimi giorni il Tribunale definirà il proprio orientamento in relazione ad ulteriori aspetti controversi della nuova disciplina dell'espropriazione presso terzi e sarà mia cura darne tempestiva notizia al Consiglio da Lei presieduto.

Il Presidente del Tribunale

Paolo Sordi

